

## Verifica dell'intensità massima di aiuto

1. Ai fini della verifica dell'intensità massima di aiuto concedibile nel rispetto delle previsioni dell'articolo 6, comma 11 del *decreto 11 giugno 2020*, la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) del finanziamento agevolato viene effettuata secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Tale Comunicazione prevede che il tasso di riferimento sia definito a partire dal tasso base (fissato dalla Commissione europea e pubblicato nella pagina dedicata del sito internet comunitario [http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html)), aggiungendo un margine, in termini di punti base, stabilito in funzione del rating dell'impresa e delle garanzie offerte, secondo quanto indicato nella tabella riportata nella Comunicazione stessa, come di seguito esposto.
2. Il rating dell'impresa deve essere determinato considerando il rischio associato all'operazione. Il rischio associato alla singola impresa è determinato sulla base degli esiti della valutazione creditizia dell'impresa, effettuata dalla *Banca finanziatrice* ed attestata in sede di presentazione della domanda di agevolazioni. Tenuto conto del fatto che tale attestazione consente la concessione di un finanziamento bancario a tasso di mercato con l'acquisizione di idonee garanzie, la maggiorazione del tasso base può determinarsi in ragione della presenza dell'attestazione medesima che qualifica un soggetto con positiva valutazione creditizia, con una corrispondente categoria di rating pari a "Buono" e conseguente maggiorazione di 100 punti. Qualora dalla valutazione delle caratteristiche tecnico-economico-finanziarie dell'impresa proponente effettuata in sede istruttoria, anche sulla base degli elementi relativi alla valutazione creditizia della *Banca finanziatrice*, del tasso di mercato applicato dalla stessa per l'operazione, della solidità economico-finanziaria del soggetto proponente e del rischio associato al settore o all'area geografica in cui opera l'impresa, dovessero emergere elementi tali da condurre ad una valutazione più o meno favorevole di quella indicata, *Invitalia* attribuirà un rating pari a, rispettivamente, "Ottimo" o "Soddisfacente", con la conseguente maggiorazione di 75 o 220 punti del tasso base a seconda dei casi.
3. Per quanto riguarda le garanzie prestate, il livello è misurato facendo riferimento alla perdita in caso di inadempimento («Loss Given Default» — «LGD»), ossia la perdita prevista, in percentuale, dell'esposizione del debitore tenendo conto degli importi recuperabili dalle garanzie e dagli attivi fallimentari. Il livello della garanzia prestata in termini di LGD deve essere definito tenendo in considerazione la presenza di idonee garanzie associate al *Finanziamento agevolato*, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. In particolare, ai sensi degli articoli 161 e 230 del predetto regolamento, il livello di LGD associabile al *Finanziamento agevolato* in esame comporta, secondo le sopraindicate soglie stabilite dalla Comunicazione della Commissione, un livello di garanzia normale.
4. Ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto relativa al *Finanziamento agevolato*, l'attualizzazione è effettuata con riguardo al momento previsto di concessione delle agevolazioni, calcolando l'elemento di aiuto come differenza tra la rata a tasso di riferimento e la rata a tasso agevolato; gli importi attualizzati sono determinati, in base al periodo di preammortamento ed ammortamento previsti per l'operazione, rispetto al tasso di riferimento calcolato secondo quanto previsto dalla predetta comunicazione 2008/C 14/02 in applicazione delle disposizioni di cui sopra.

5. La distribuzione delle agevolazioni tra le spese di *ricerca industriale e sviluppo sperimentale* è effettuata in proporzione all'importo progettuale dei costi afferenti a ciascuna delle due categorie di spesa; ai fini della verifica dei massimali di cui all'articolo 25 del *Regolamento GBER*, l'ESL complessivo viene calcolato separatamente per i costi di *ricerca industriale e sviluppo sperimentale*.

6. Laddove, in sede di verifica, la determinazione dell'elemento d'aiuto dovesse evidenziare il superamento dell'intensità massima, *Invitalia* determina le agevolazioni spettanti riducendo, fino a tale concorrenza, il contributo diretto alla spesa, al fine di garantire il rispetto della predetta intensità.